

Al Bando della misura 123.b "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali", sono apportate le seguenti modifiche:

i. vengono aggiunti i seguenti riferimenti:

Indice

-----omissis-----

14.5.3.1.1 – Adeguamento costi degli interventi

-----omissis-----

14.7.2.1 – Al momento della richiesta di adeguamento costi degli interventi

-----omissis-----

14.8.1.1.1 – Istruttoria adeguamento costi degli interventi

ii. Le frasi seguenti sostituiscono le versioni precedenti

4 Soggetti ammessi a presentare domanda

-----omissis-----

Tali soggetti devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale) o ad altra anagrafe regionale purchè da essa risultino almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.3 "Costituzione del fascicolo aziendale";

-----omissis-----

5.3 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Ai fini del presente Bando il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali);

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.

In generale, per essere ammissibili gli interventi devono perseguire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa in almeno uno degli aspetti specifici elencati nella Tabella 3 "Aspetti specifici relativi al miglioramento del rendimento globale dell'impresa" di cui al capitolo 5.6 del presente bando.

-----omissis-----

xiii) il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi capitolo 14.7.2) devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:

- un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per boschi inseriti in aziende agrarie di

dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);

- un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i boschi indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per boschi inseriti in aziende agrarie grandi.

-----omissis-----

5.6 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nella successiva Tabella 3 .

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa e al momento della domanda di pagamento mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti e/o realizzati ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

-----omissis-----

6. Tipologia di spesa ammissibili

-----omissis-----

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

-----omissis-----

8. Dimensione dell'intervento

Per tutti gli interventi di cui al presente bando, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 12 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

-----omissis-----

10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

-----omissis-----

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

- b. gli interventi devono rispondere al requisito della canterabilità. Quindi, al momento della presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono dichiarare che sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi (compreso le denunce di inizio attività complete di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominate ove previsti, valide per l'effettivo inizio dei lavori) o che sono in possesso di preventivi per acquisti e forniture di impianti, macchinari e attrezzature, pena la non ammissibilità della domanda. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente/beneficiario deve comunque dichiarare tale condizione di canterabilità. Qualora, invece, gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari, quando previsto, dovrà essere prodotto anche il permesso o il nulla osta rilasciati dal competente organismo di gestione;

-----omissis-----

10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

-----omissis-----

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di sentenze penali di cui alle lettere f) e g) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o, se presente, del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o, se presente, del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

-----omissis-----

11.2 Obblighi successivi al pagamento

- v. a utilizzare i generatori termici realizzati in base a quanto previsto al punto 5.1.f) solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento per un periodo di almeno 5 anni, a decorrere dalla data di ricezione della domanda di pagamento da parte dell'Ente competente;

-----omissis-----

13. Priorità

-----omissis-----

13.1 - Priorità soggetti privati

I. Sicurezza sui luoghi di lavoro e responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Grado di ammodernamento tecnologico e di innovazione dei progetti che presentano investimenti, di importo maggiore all'80% della spesa ammissibile, per macchinari, attrezzature e impianti tecnologici di cui par. 5.1. lett. b), c) e d) del presente Bando, rispetto al costo totale del progetto:	punti 2
---	----------------

-----omissis-----

II. Ambiente

-----omissis-----

b) percentuale superiore al 20% dell'investimento ammissibile per investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (Interventi relativi al punto 5.1. lett. e) del presente Bando.	punti 2
--	----------------

-----omissis-----

14. Procedure di attuazione

-----omissis-----

14.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e la tempistica ad esse collegata.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto	Per la fase 2 (fondi 2009) il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 28/02/09, mentre per quelle successive la presentazione delle domande potrà avvenire solo dopo la riapertura dei termini definita con atto dirigenziale e dovrà concludersi entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento dei fondi
Protocollazione domande	Entro 3 gg dalla ricezione rispetto al termine ultimo di scadenza
Avvio procedimento	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Graduatoria preliminare	
Richiesta del completamento	
Ricevibilità del completamento	
Ammissibilità e graduatoria definitiva	Per la fase 2 (fondi 2009) l'ammissibilità delle domande e la definizione della graduatoria definitiva dovrà avvenire entro il 31/07/09. Per le fasi successive, entro il 31.5 dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
Richiesta di Anticipo	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione
Istruttoria richiesta di anticipo	Entro 30 giorni dalla richiesta
Richiesta di varianti e proroghe	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la domanda di

	pagamento
Istruttoria di varianti e proroghe	Entro 30 giorni dalla richiesta
Presentazione domanda di pagamento a titolo di saldo	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda
Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 dell'anno successivo a quello di emissione dell'atto di assegnazione

-----omissis-----

14.4 - Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

14.4.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento

-----omissis-----

14.4.2 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente e, in alcuni casi ad altri soggetti, come di seguito indicato:

- completamento documentazione istruttoria, richieste di anticipo (quando non già presentata contestualmente alla domanda di aiuto), varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore: all'Ente competente;
- adeguamento costo degli interventi richiesti al nuovo prezzario regionale, per i soggetti titolari di domande iniziali relative alla prima fase di attuazione del PSR (fondi 2007/2008), inserite dagli Enti competenti nella graduatoria di ammissibilità, ma non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria ed i soggetti titolari di domande iniziali relative alla seconda fase di attuazione del PSR (fondi 2009), presentate prima del 01/01/2009 o comunque prima della pubblicazione sul BURT del nuovo prezzario. L'importo complessivo degli interventi, riportato nell'istanza di modifica, sostituisce l'importo della domanda iniziale;

-----omissis-----

14.5 - Termini per la presentazione delle istanze

14.5.1 - Domanda di aiuto

Per la seconda fase (assegnazione dei fondi dell'annualità 2009), le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 28/02/09.

-----omissis-----

14.5.3.1.1 – Adeguamento costi degli interventi

Al fine di armonizzare le procedure istruttorie delle domande relative alla seconda fase di attuazione del PSR (fondi 2009), i soggetti titolari di domande iniziali relative alla prima fase di attuazione del PSR (fondi 2007/2008), inserite dagli Enti competenti nella graduatoria di ammissibilità, ma non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria ed i soggetti titolari di domande iniziali relative alla seconda fase di attuazione del PSR (fondi 2009), presentate prima del 01/01/2009 o comunque prima della pubblicazione sul BURT del nuovo prezzario, possono richiedere l'adeguamento dei costi degli interventi richiesti con riferimento al nuovo prezzario regionale, allegando esplicita richiesta su carta libera all'Ente competente con l'invio della documentazione di completamento e nei termini previsti dal precedente paragrafo 14.5.3.1 "Completamento documentazione istruttoria e atto di assegnazione"

-----omissis-----

14.7.2.1 – Al momento della richiesta di adeguamento costi degli interventi

Contestualmente all'invio della documentazione di completamento di cui al punto precedente, i richiedenti aventi titolo (vedi paragrafi 14.4.2 "Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione" e 14.5.3.1.1 "Adeguamento costi degli interventi") e che vogliono richiedere l'adeguamento dei costi degli interventi a quanto previsto dalla DGR. n. 1091/08 di modifica del Prezzario regionale, devono allegare esplicita richiesta su carta libera all'Ente competente con l'invio della documentazione di completamento.

Nella richiesta, pena la non ricevibilità della stessa, devono essere indicati i seguenti elementi:

- CUA richiedente;
- numero di riferimento della domanda iniziale;
- CUP ARTEA (codice unico progetto ARTEA) per il quale si richiede la modifica;
- nuovo computo metrico che riporti per le voci di intervento e tipologia di spesa, inseriti nella domanda iniziale, i costi e gli eventuali documenti di congruità dei costi;
- il nuovo importo complessivo del progetto.

-----omissis-----

14.8.1.1.1 – Istruttoria adeguamento costi degli interventi

Nel caso in cui i richiedenti, contestualmente all'invio della documentazione di completamento, abbiano presentato richiesta di l'adeguamento dei costi degli interventi richiesti con riferimento al nuovo prezzario regionale (DGR. n 1091/08), all'Ente competente provvede:

- a verificare la congruità di quanto richiesto;
- a registrare nel sistema informativo dell'ARTEA la data di ricezione e di protocollo della richiesta.

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'importo complessivo degli interventi, riportato nell'istanza di adeguamento, sostituisce l'importo della domanda iniziale.

14.8.1.2 Istruttoria definitiva di ammissibilità al finanziamento

-----omissis-----

- la verifica della ragionevolezza (congruità) della spesa proposta; la valutazione deve avvenire con un sistema adeguato quale:
 - a) comparazione di almeno tre preventivi di spesa (nei casi previsti dal DAR);
 - b) sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 6.2 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni";

-----omissis-----

14.8.1.3 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse

L'Ente competente adotta, entro il 31/07/09, per la seconda fase, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda per le annualità successive, il provvedimento contenente:

-----omissis-----